



N.28.199 del Repertorio

N.17.145 della Raccolta

costituzione di associazione

DI NATALE FRANCESCO

NOTAIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre.

Il giorno ventisei del mese di gennaio.

In Trapani, nel mio studio, sito nel Corso Italia n.25.

REGISTRATO A
TRAPANI

Innanzi a me, **Dott.FRANCESCO DI NATALE**, Notaio in Trapani,

il 22 febbraio 2023

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti

n. 1327 serie 1/t

riuniti di Trapani e Marsala,

sono presenti i signori:

- **MONTELEONE BARTOLO**, nato in Erice il 04 aprile 1976 e

residente in Trapani nella via Rosario Ferrante n.7, che

dichiara di avere il codice fiscale MNT BTL 76D04 D423B, di

essere di stato civile libero e di intervenire al presente

atto nella qualità di Presidente e "Capo Console" e legale

representante della "Associazione Maestranza Pro Misteri -

LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA" CETO OREFICI ETS", con sede in

Trapani, nella via Mancina n.7, ove è domiciliata per la

carica, codice fiscale 93049160810;

- **MONTELEONE MARIO**, nato in Trapani il 25 luglio 1949 ed

ivi residente nella via Cap.Francesco Paolo Sieli n.1, che

dichiara di avere il codice fiscale MNT MRA 49L25 L331T e di

essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- **MUCARIA GIUSEPPINA**, nata in Trapani il 06 novembre 1973 e

residente in Valderice nella via Enea n.17, che dichiara di



avere il codice fiscale MCR GPP 73S46 L331U e di essere
nubile;

- **IMBALZANO GIUSEPPE**, nato in Reggio di Calabria il 07
dicembre 1968 e residente in Trapani nella via Formica n.18,
che dichiara di avere il codice fiscale MBL GPP 68T07 H224U
e di essere legalmente separato;

- **PIETRAFITTA NATALE**, nato in Palermo il 13 febbraio 1990 e
residente in Trapani nella via Giuseppe De Luca n.14, che
dichiara di avere il codice fiscale PTR NTL 90B13 G273S e di
essere coniugato in regime di separazione dei beni.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al
quale

PREMETTONO

- che gli stessi, come dichiarano, sono associati della
associazione Maestranze Pro Misteri - **"LA SEPARAZIONE "A
SPARTENZA" - CETO OREFICI ENTE DEL TERZO SETTORE**, con sede
in Trapani, nella via Mancina n.7, codice fiscale
93049160810;

- che l'associazione **"LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA" -
CETO OREFICI ENTE DEL TERZO SETTORE**, con sede in Trapani
aderisce all'associazione **"UNIONE MAESTRANZE"**;

- che gli stessi danno atto essere qui riunita
l'assemblea degli associati del suddetto Sacro Gruppo,
stante la presenza del numero di associati richiesto dalla

legge e dallo statuto, assemblea, quindi, validamente
costituita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) - adozione di nuovo Statuto e Regolamento Associazione
Sacro Gruppo "LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA" - CETO OREFICI
ENTE DEL TERZO SETTORE";

2) - proposta di approvazione del testo contenente la
modifica della denominazione e le modifiche per
l'obbligatorio adeguamento alle norme "Codice del Terzo
Settore" ai sensi del D.lgs 03/07/2017 n.117 e successive
modifiche;

- rinnovo cariche sociali.

Compresenti, preliminarmente, danno atto che per potere
beneficiare di diverse agevolazioni, il D.lgs 03/07/2017
n.117, ha previsto la istituzione del Registro Unico
Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) che è il
registro di importanza principale ed a livello nazionale.

I medesimi precisano che per entrare in detto Registro si
devono assolvere alcune condizioni - tra cui la indicazione
nella denominazione di Ente del Terzo Settore, avere un
patrimonio certificato di almeno euro 15.000 (quindicimila)
- ed adempiere ad una serie di controlli contabili e
redazione di bilancio con modalità disciplinate dalla detta
normativa e che il termine per l'adeguamento dello statuto
originariamente fissato è poi stato prorogato più volte e

che è stato istituito il RUNTS.

I componenti valutate le diverse novità e possibilità previste dalla disciplina oggi introdotta precisano che con l'occasione di modificare il testo dello Statuto, l'organo Amministrativo collegialmente ha rivisto punto per punto tutto lo Statuto prevedendo nuove clausole e patti in aderenza allo statuto sociale previsto a seguito della nuova disciplina dalla UNIONE MAESTRANZE la quale giusta verbale del 22 novembre 2021 ai miei rogiti, rep. 27.059/16.274, reg.to a Trapani il 07 dicembre 2021 ha adottato il nuovo statuto.

Detto Statuto è stato depositato presso la sede della Società per consentire a tutti gli associati di averne conoscenza, e si allega sotto la lettera "A" al presente atto omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei componenti.

Pertanto, previa ampia ed esauriente discussione sul punto, i componenti all'unanimità dichiarano e danno atto:

1- di approvare e rendere vincolante fin da oggi il testo di statuto al presente atto allegato, recante la modificazione della denominazione sociale in "LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA" - CETO OREFICI ENTE DEL TERZO SETTORE, e coordinato con le modifiche disposte dal D.lgs 03/07/2017 n.117 e ss.mm.e ii, dando mandato al Presidente (Capo Console) di firmare tutti gli atti e le istanze opportune e

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA" - CETO OREFICI

ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: **LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA" - CETO OREFICI**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trapani e con durata illimitata, già enunciata formalmente giusta l'atto del 5.4.2006, ai rogiti del Notaio Antonio Aldo Piazza, repertorio n. 48121 e raccolta n. 21340, registrata a Trapani in data 6.4.2006.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale appresso specificate, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione, si propone di assumere ogni opportuna iniziativa volta a rappresentare la categoria degli Orefici nella Processione dei Misteri di Trapani. Essa, peraltro, promuove la cultura e l'arte mediante la gestione del Gruppo Sacro de "La Separazione - Ceto Orefici", occupandosi della sua organizzazione e della Processione stessa in collaborazione con l'Unione delle Maestranze ETS. A tal fine si occupa, altresì, della raccolta fondi e delle erogazioni pubbliche con gli organismi preposti, per rilanciare la spiritualità della Settimana Santa, attraverso l'organizzazione di manifestazioni di natura culturale e religiosa. Ma, poi, lo scopo di sorvegliare e curare la conservazione del Gruppo Sacro "La Separazione".

L'associazione si adopera affinché permanga, nella continuità delle tradizioni, il rapporto tra il Gruppo Sacro e la "Maestranza degli Orefici".

L'Associazione collabora con organismi pubblici e/o privati per avviare ogni iniziativa utile od opportuna e pertinente per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, collabora con le Autorità religiose e civili, nonché con Enti Pubblici e/o Privati, per la realizzazione delle tradizionali "Processioni della Settimana Santa" a Trapani, nonché tutte le manifestazioni di natura culturale, religiosa, tradizionale e storica, ed ogni altra, posta in essere nell'esclusivo interesse dello

scopo preminente della Associazione ETS.

L'associazione ha, altresì, come scopo quello di formare gruppi di studio e di ricerca sulle origini di gruppo legati alla storia cittadina e all'artigianato locale; di curare, sollecitare e partecipare a tutte le attività culturali, religiose, artistiche e sociali al fine di migliorare le manifestazioni della Settimana Santa; di organizzare senza limiti territoriali convegni, mostre, servizi, attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e manifestazioni di ogni genere atte a soddisfare le esigenze di conoscenza tra i soci e la cittadinanza; di redigere pubblicazioni, dispense e quant'altro serva per propagandare l'attività del Gruppo Sacro.

L'Associazione ha, peraltro, come scopo quello di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati; e di costituire organismi tecno-economici volti a soddisfare lo scopo della presente Associazione o scopi affini a quest'ultimo senza limiti di spazio, di tempo e di materia.

L'Associazione ha, poi, come scopo quello di svolgere attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione ha, infine, come scopo quello di acquistare o prendere in locazione o in ogni caso gestire, a qualsiasi

titolo, immobili, locali o aree pubbliche o private per concerti, spettacoli, fiere, mostre e attività affini; di partecipare a convegni, premi, fiere, feste sagre e spettacoli compatibili con l'oggetto sociale o che comunque non si pongano in netto contrasto con lo stesso.

D'ora in avanti, in seno al presente statuto si intenderà per "Maestranza" l'associazione che la rappresenta.

Fermo restando quanto precede, l'Associazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, previste, tra le altre, all'art.5, comma 1 del codice del terzo settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1 del codice del terzo settore;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per

cento) da Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, dai collaboratori e dai volontari, dall'esclusiva finalità di solidarietà sociale e dall'obbligatorietà del bilancio.

Altresì, l'Associazione denominata **LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA"** - CETO OREFICI è associata all'Associazione Unione Maestranze ETS.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'Associazione riconosce come associati solamente i soggetti che posseggano i requisiti di cui al presente articolo. I

soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1. soci fondatori;
2. soci categoriali;
3. soci sostenitori;
4. soci benemeriti.

Fanno parte della categoria di cui alla lettera a) le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. Possono rientrare all'interno della categoria di cui alla lettera a) i soggetti facenti parte delle categorie di cui alle lettere b) e c).

Fanno parte della categoria di cui alla lettera b) tutte le persone fisiche che appartengono alla categoria degli orefici e tutti gli esercenti attività affini alla stessa, nonché tutti i soggetti che pur trovandosi in uno stato pensionistico o di quiescenza abbiano notoriamente esercitato le suddette attività. Sono esercenti le attività di orefici o affini tutti coloro che sono, o lo sono stati, intestatari di numero di partita iva per l'esercizio di tali attività o che lavorano o hanno lavorato alle dipendenze di tali esercizi commerciali.

Fanno parte della categoria di cui alla lettera d) le persone segnalate dal consiglio direttivo o su proposta di almeno cinque soci previa accettazione del consiglio medesimo.

Sono soggetti al versamento della quota associativa i soci

appartenenti a tutte le suddette categorie ad eccezione di coloro i quali appartengono alla categoria di cui alla lettera d).

La "Maestranza" è l'associazione composta da coloro i quali svolgono l'attività lavorativa e/o professionale che si riferisce al gruppo de "La separazione - Ceto Orefici" secondo quanto dispone l'atto di affidamento. Possono essere associati anche i pensionati che abbiano svolto l'attività lavorativa e/o professionale che si riferisce alla "Maestranza" degli Orefici, ovvero che abbiano svolto attività affini alle stesse, individuate come sopra.

La appartenenza alla "Maestranza" degli Orefici potrà essere consentita anche a prescindere dal dato formale e tecnico della quiescenza o del pensionamento, laddove sia provato, nel rispetto del D.L. 117/2017 e del presente statuto, che il soggetto abbia effettivamente svolto con continuità una delle attività che si riferiscono alla "Maestranza" degli Orefici.

L'"Associazione" non riconosce, come soci, quei soggetti che non abbiano i requisiti di cui al presente statuto.

La presente Associazione riconosce, quali componenti della stessa, i soggetti che vi collaborano, in modo altamente qualificato, sebbene non appartenenti alla categoria degli orefici od affini, purché sia provato che gli stessi abbiano intrattenuto un rapporto associativo - ininterrotto - con la

stessa per almeno un decennio (avendone, quindi, assunto anche la qualità di socio) oppure abbiano fatto parte, in maniera continuativa e non interrotta, del Consiglio di Amministrazione senza che la loro carica sia cessata, per qualunque ragione, prima della naturale scadenza del loro mandato.

I soggetti indicati al capoverso precedente potranno anche rappresentare la "Maestranza" degli Orefici in seno all'Assemblea dell'"Unione Maestranze ETS".

Possono essere ammessi alle categorie di cui alle lettere b) e c) di cui al presente articolo tutti coloro che, avendo presentato apposita istanza, ricevano l'accettazione della medesima da parte del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo dovrà, ancor prima di svolgere ogni tipo di valutazione in ordine ai requisiti di meritevolezza, accertare che il richiedente abbia svolto il regolare periodo di indottrinamento nel gruppo dei collaboratori. Un volontario, ove intenda assumere il ruolo di socio deve svolgere il regolare periodo di indottrinamento nel gruppo dei collaboratori.

A parità di condizioni, fra più richiedenti, è stabilita la priorità per quei soggetti che notoriamente risultano essere figli di soci categoriali o collaboratori altamente qualificati.

Ai fini del presente articolo, si distinguono i

Collaboratori semplici (per essere gli stessi aspiranti soci) dai Collaboratori altamente qualificati (i quali, invece, già soci non svolgono l'attività professionale tipica della Maestranza di appartenenza od affini, ma presentano i requisiti di cui al presente articolo).

L'ammissione comporta per il socio l'accettazione incondizionata dello statuto, dei regolamenti, delle prescrizioni e disposizioni interne che regolano la vita dell'associazione.

Viene espressamente escluso ogni limite temporale dei soci al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo stato di socio non è trasmissibile ai propri discendenti.

ART. 4

(perdita dello stato di associato)

Lo status di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissione.
- c) espulsione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile.

L'espulsione, nei casi diversi da quelli specificamente attribuiti al collegio dei probiviri, viene sancita dal Consiglio Direttivo, nei modi e nelle forme previste dall'art. 16 del presente statuto ove compatibili, in caso di trasgressione allo statuto, ai regolamenti, alle norme, alle prescrizioni o disposizioni emanate dagli organi sociali, nonché qualsiasi azione od omissione contraria alla dignità e all'interesse dell'associazione.

Il consiglio direttivo deciderà con votazione segreta. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Nel caso di recesso, il socio non può pretendere la propria quota del fondo comune composto dall'insieme dei contributi degli associati e dai beni acquistati con questi contributi. Il socio che abbia cessato di appartenere all'associazione dovrà corrispondere tutte le quote non ancora versate e da versare fino al giorno della sua estromissione dalla compagine associativa.

Gli Associati, infine, non possono, in alcun modo, e senza alcuna deroga, svolgere attività direttive all'interno di un qualsiasi ente, pubblico o privato, con scopo di lucro o senza scopo di lucro, con personalità giuridica o senza personalità giuridica, diverso da quello oggetto del

presente statuto, che rappresenti la categoria degli
orefici. È fatta eccezione solo per coloro i quali svolgano
tali funzioni previo compenso di natura economica, purché
siano legati all'Ente da un rapporto lavorativo di natura
contrattuale.

ART. 5

(conferimento dell'attribuzione di Console)

Gli associati che appartengono al Consiglio Direttivo
assumono, di diritto, la qualità di Console; mentre coloro i
quali partecipano attivamente alla vita dell'associazione
(purché siano già associati), ricevendo incarichi di
responsabilità e di organizzazione della processione,
possono assumere la qualità di console.

In tale caso, un componente del CDA propone al Consiglio
l'attribuzione della qualità di console all'associato e
questo deciderà con le modalità e le forme di cui all'art.
14 del presente Statuto.

ART. 6

(quota associativa)

Le quote sociali sono determinate dal Consiglio Direttivo,
con la possibilità di eventuale rateizzazione, a
discrezione, del Consiglio medesimo, il quale ne stabilirà
l'entità all'inizio dell'esercizio sociale, con facoltà di
modifica in qualunque momento. Detta modifica non potrà
avere effetto retroattivo. Le quote sociali non possono

essere trasferite a terzi o rivalutate.

ART. 7

(Aggiornamento anagrafico)

Entro 40 (quaranta) giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci deve predisporre due separati elenchi che indichino l'uno i nominativi degli associati attivi e l'altro i nominativi di quelli non attivi, iscritti all'Associazione, riportandone le generalità.

Questi ultimi sono coloro i quali non prestano più alcun contributo di natura morale o materiale alla suddetta associazione, perdendo con essa ogni tipo di rapporto, da almeno due anni.

Gli associati considerati non attivi non potranno proporre la loro candidatura al Consiglio Direttivo e non potranno assumere alcun ruolo o incarico di natura gestionale.

ART. 8

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni

promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere, eventualmente, rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e relative ad attività riconducibili a quelle di cui al presente Statuto;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché le direttive impartite agli associati dal CDA con particolare riferimento a tutte quelle relative all'organizzazione, realizzazione e svolgimento di ogni opportuna iniziativa volta a favorire la migliore uscita in Processione del Gruppo Sacro de "La Separazione - Ceto Orefici", nonché la migliore riuscita della "Processione dei Misteri di Trapani, ed ogni ulteriore iniziativa attinente la Settimana Santa e tutti gli eventi culturali, storici e religiosi a questi connessi;

- svolgere la propria attività, a mezzo dei propri associati, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal

CDA dell'Associazione.

- adempiere, sotto la propria responsabilità, alla cura e al buon andamento del Gruppo Sacro, nel rispetto delle norme statutarie attuali, di quelle antiche e delle tradizioni.

ART. 9

(I Collaboratori semplici)

Alle attività dell'Associazione partecipano anche un gruppo di persone, denominati collaboratori (che si distinguono dai Collaboratori altamente qualificati di cui allo Statuto dell'Unione Maestranza ETS), che coadiuvano i soci nello svolgimento delle attività sociali. Possono essere soggetti al versamento della quota associativa, a discrezione del consiglio direttivo, il quale dovrà annualmente rinnovare l'eventuale obbligo determinando anche l'entità della relativa quota.

A quest'ultimi si applicano le norme del presente statuto, in quanto compatibili.

I collaboratori di cui al presente articolo svolgono un percorso di indottrinamento - mediante la partecipazione a convegni, incontri, corsi di perfezionamento e ogni altra attività di natura spirituale, artistica e culturale organizzata dall'associazione - avente ad oggetto la storiografia della Città di Trapani e della Processione Dei

Misteri. Il loro percorso di indottrinamento può durare un tempo variabile e comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni al termine del quale uno dei componenti del consiglio direttivo, ove valuti positivamente il percorso svolto da ogni singolo collaboratore, potrà proporre al consiglio stesso l'ingresso del collaboratore nell'assemblea dei soci.

La deliberazione si svolgerà nei modi e nelle forme di cui all'art. 14.

La gestione logistica di tale gruppo è scissa e autonoma rispetto a quella dell'associazione.

ART. 10

(I Devoti)

Compongono il gruppo dei Devoti taluni soggetti che coadiuvano la Associazione solo durante l'uscita del Gruppo Sacro de "La Separazione - Ceto Orefici" in Processione.

I Devoti possono svolgere un percorso di indottrinamento - mediante la partecipazione a convegni, incontri, corsi di perfezionamento ed altre attività di natura spirituale, artistica e culturale organizzata dall'Associazione - avente ad oggetto la storiografia della Città di Trapani e della Processione Dei Misteri. Qualora un devoto voglia assumere il ruolo di socio dovrà seguire la procedura di cui all'articolo precedente.

I Devoti sono soggetti esterni all'Associazione ai quali non

possono essere attribuiti ruoli gestionali o direttivi nella organizzazione e governo delle attività che si svolgono nel corso dell'anno sociale, pur potendo fornire, a qualsiasi titolo, un loro contributo.

A questi si applicano le norme del presente statuto ad eccezione di quelle in materia di soci, sanzioni e organi sociali. Essi sono rappresentati, all'interno dell'Associazione, da un Responsabile.

Quest'ultimo è scelto dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme di cui all'art. 14 del presente statuto e ha il compito di coordinare il gruppo dei devoti. Anche il responsabile dei devoti può essere un devoto e non deve essere necessariamente scelto tra gli Associati.

ART. 11

(Il Gruppo Giovani)

L'Associazione può costituire un gruppo, denominato Gruppo Giovani, che raccolga giovani proseliti che abbiano un'età compresa tra i quattordici e i venti anni. Essi svolgono un percorso di indottrinamento, avente ad oggetto la storiografia della Città di Trapani e della Processione Dei Misteri, mediante la partecipazione ad eventi di natura culturale, artistica e spirituale e la loro attiva organizzazione o gestione, sotto la guida diretta dell'associazione stessa.

L'Associazione, in collaborazione con ogni tipo di Ente,

pubblico o privato, con scopo di lucro o senza scopo di lucro, con personalità giuridica o senza personalità giuridica, può creare progetti di natura spirituale, culturale, artistica e ludica ai quali prenderanno parte attiva i membri del Gruppo Giovani.

ART. 12

(Organi)

Sono organi dell'Associazione LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA" -

CETO OREFICI:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- due Vice Presidenti, nominati tra i consiglieri;
- il Consigliere Tesoriere, per le rispettive funzioni, nominato tra i consiglieri;
- il Segretario;
- due Consiglieri semplici;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 13

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

Si applica il comma 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice del terzo settore, è consentito lo svolgimento dell'Assemblea anche in audiovideo collegamento dei partecipanti che si trovino in luoghi diversi, purché sia possibile verificare l'identità degli Associati, e sia loro consentito di interloquire senza interruzioni e di votare.

Ove fosse necessario il voto segreto, colui il quale partecipi all'Assemblea in audiovideo collegamento non potrà esprimere il proprio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con quest'ultimo, predispone l'ordine del giorno includendovi, obbligatoriamente gli argomenti proposti da almeno un quinto (1/5) degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno da inviarsi agli Associati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima convocazione all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero a mezzo di comunicazione avente data certa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o, laddove nell'esercizio annuale si realizzino ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate, inferiori a euro

220.000,00 (duecentoventimila//00), per l'approvazione del

rendiconto per cassa, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura

dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne

ravvisa la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta

motivata da almeno un terzo (1/3) degli Associati; in tali

ultimi due casi, laddove il CDA non provveda alla

convocazione obbligatoria, la convocazione può essere

ordinata dal Presidente del Tribunale di Trapani.

Al solo fine di deliberare sulla esclusione di uno o più

componenti del CDA, ove non vi provvedesse il CDA stesso

entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della

richiesta di cui al capoverso precedente, 1/3 (un terzo)

degli associati potranno convocare autonomamente l'Assemblea

che sarà presieduta da uno degli Associati scelti

democraticamente fra i presenti.

Nel corso dei lavori della Assemblea regolarmente costituita

è consentito trattare e discutere unicamente gli argomenti

all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Quando l'assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche

sociali, il Presidente invita gli associati a nominare, tra

i presenti, un ufficio di presidenza composto da un

Presidente, un vicepresidente, un segretario che verbalizza i lavori e da due scrutatori.

L'Assemblea delibera per appello nominale.

Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati, l'Assemblea può deliberare a scrutinio segreto.

E' in ogni caso necessario lo scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. In tal caso la votazione avviene a mezzo di schede, preventivamente timbrate e sottoscritte dagli scrutatori, sulle quali le "Maestranze" votanti esprimeranno le loro preferenze.

Le assemblee non sono pubbliche, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che, in tal ultimo caso, previa espressa motivazione, farà menzione della apertura al pubblico della assemblea nell'avviso di convocazione.

Le persone non aventi diritto al voto che fossero presenti non potranno prendere la parola.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge i componenti degli organi associativi, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- delibera sulla esclusione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione che, reiteratamente, abbiano violato le norme statutarie e i regolamenti interni.

Inoltre, l'assemblea:

- formula direttive rivolte al CDA e approva quelle da questo proposte;

- Delibera sull'integrazione e/o sostituzione delle categorie titolari del rapporto con la propria Maestranza;

- Adotta appositi atti deliberativi per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

- Deferisce questioni al Collegio dei Probiviri con la maggioranza di 1/3 dei soci presenti;

- delibera sull'importo, le modalità di versamento ed i termini della quota associativa annuale;

- approva eventuali regolamenti interni con i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto che siano presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto presenti.

Per modificare lo Statuto ovvero deliberare sulla esclusione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione per in prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti gli Associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ART. 14

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito CDA) è composto dal Presidente e da sei (sei) membri.

Il CDA elegge al suo interno due vicepresidenti, il tesoriere e il segretario.

Possono essere eletti membri del CDA soltanto le persone

fisiche che, all'interno della Associazione, rivestano la

qualifica di Associato.

I Consiglieri devono essere scelti fra i soci categoriali

oppure fra i Collaboratori altamente qualificati.

Relativamente ai requisiti soggettivi si applica l'art.2382

del Codice Civile.

I membri del CDA durano in carica per un quinquennio. Essi

possono essere confermati, in analogia al disposto dell'art.

2383 del Codice Civile.

Il CDA che dovesse risultare dimissionario prima della

scadenza quinquennale del mandato resterà in carica per

l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo

CDA che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalle

dimissioni.

Il Consigliere che non partecipi ingiustificatamente per tre

volte consecutive alle riunioni del CDA, sarà deferito al

Collegio dei Probiviri ai fini della dichiarazione di

decadenza dalla carica.

Il Consigliere venuto meno per qualsiasi motivo sarà

sostituito, con delibera consiliare, dal primo dei non

eletti che resterà in carica fino alla scadenza del

Consiglio; in assenza di uno di quest'ultimi, il CDA dovrà,

entro 30 (trenta) giorni, indire le elezioni per la nomina

di un componente che sostituisca il consigliere venuto meno.

Il Consigliere eletto, il quale non accetti immediatamente l'incarico, se presente, od entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione se assente, sarà dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti; in assenza di candidati non eletti, il CDA entro 30 (trenta) giorni dovrà indire l'elezione per la sostituzione del neo eletto che non ha accettato la carica.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, ai due vice presidenti, alternativamente. Tra i due Vice Presidenti, avrà il potere di rappresentanza, in caso di compresenza, colui il quale abbia conseguito il maggior numero di preferenze alle ultime elezioni; nell'ipotesi di parità di preferenze, tale potere spetterà al Vice Presidente più anziano dal punto di vista anagrafico.

Il potere di rappresentanza che precede è generale, pertanto le limitazioni dello stesso non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova

che i terzi ne erano a conoscenza. Si applica l'art. 2475
ter c.c..

Il CDA opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e
dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con
motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del CDA tutto quanto non
sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva
dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il CDA ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta ogni due
mesi ed è convocato dal Presidente o in sua assenza o
impedimento dai Vice Presidenti, mediante avviso diramato
almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la
riunione, recapitato al domicilio dei Consiglieri, ovvero
agli stessi comunicato a mezzo posta elettronica
all'indirizzo risultante dai libri sociali, e contenente
l'Ordine del Giorno, o mediante qualsiasi mezzo idoneo allo
scopo di cui sopra.

In caso di urgenza può essere convocato con avviso
recapitato, mediante le modalità di cui sopra, nei 2 (due)
giorni precedenti a quelli della riunione.

Delle riunioni del CDA e delle deliberazioni adottate dovrà
darsi atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.

Tra gli altri, sono compiti del CDA:

- predisporre il Bilancio e le altre scritture contabili della Associazione;

- eseguire le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea;

- predisporre i programmi e i piani finanziari per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità di cui al presente statuto;

- determinare l'entità della quota associativa annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati nei termini sopra divisati;

- proporre all'Assemblea l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Fatti salvi i poteri tassativamente attribuiti, dal presente statuto, agli organi associativi, il CDA è investito di tutti i poteri, nessuno escluso, per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione

LA SEPARAZIONE "A SPARTENZA" - CETO OREFICI ETS.

Il CDA è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 15

(Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di presidente dovrà attenersi alle disposizioni del presente Statuto e, in particolare, dovrà proporre la propria candidatura entro e non oltre dieci giorni antecedenti alla data fissata per le elezioni, depositando - presso la segreteria associativa (anche a mezzo posta certificata) - la lista con la quale intende partecipare alla competizione elettorale, contenente il nome di sei candidati consiglieri.

Gli Associati dovranno esprimere la propria preferenza in relazione all'intera lista, non potendo esprimerla in relazione ai singoli candidati. Il voto espresso ad uno o più candidati, verrà assegnato all'intera lista. Laddove l'elettore esprimesse la propria preferenza per più liste o per più candidati appartenenti a liste differenti, nella

medesima scheda elettorale, il voto verrà dichiarato nullo.

Può essere eletto Presidente del CDA solo un appartenente alla Maestranza degli Orefici oppure chi rivesta la qualifica di collaboratore altamente qualificato, di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Il Presidente dura in carica cinque (5) anni, quanto il CDA, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi decisa dall'Assemblea nei termini di cui all'art. 13 del presente statuto.

Il Presidente eletto il quale non accetti immediatamente l'incarico se presente, o entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione se assente, o dimissionario sarà dichiarato decaduto dalla carica e si dovrà procedere a nuove elezioni che dovranno essere indette dal Consigliere più anziano, per numero di preferenze ricevute, in carica entro 15 (quindici) giorni dalla mancata accettazione e/o dalla rinuncia o dalle dimissioni. Quest'ultimo cessa la propria carica alla data di naturale scadenza del mandato dell'intero CDA.

Il Presidente potrà essere eletto per non più di tre (3) volte consecutive.

Alla cessazione del terzo mandato, questi potrà, eventualmente, essere rieletto solamente dopo che vi sia stato un intervallo di tempo, pari ad un mandato, durante il

quale la Presidenza sia stata assunta da altro soggetto. Ciò non esclude che il Presidente uscente al termine del terzo mandato possa ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CDA, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi Consiglieri.

Le elezioni del CDA dovranno essere indette dal Presidente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione dalla carica dei consiglieri uscenti.

In mancanza si applicano i principi di cui all'art.13 del presente Statuto.

Il candidato che perda il requisito legittimante l'elettorato passivo entro la data di accettazione della carica, dovrà rinunciare alla competizione elettorale; del pari, chi perda tale requisito, in qualunque momento, dovrà rinunciare alla carica, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il fatto impeditivo si è verificato.

Allorché il consigliere che si trovasse in tale condizione non dovesse rinunciare alla propria carica, nel termine predetto, verrà automaticamente dichiarato decaduto dal CDA che, tempestivamente, ne darà comunicazione agli Associati e provvederà a ratificare l'elezione del successivo Consigliere.

Entro i 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per il



rinnovo del CDA, coloro i quali intendano concorrere alla carica di presidente dovranno depositare, anche in via telematica, presso la segreteria dell'Associazione la propria lista elettorale composta da non più di sei candidati consiglieri.

Entro i 3 (tre) giorni successivi alla data di accettazione della carica da parte di tutti i consiglieri eletti, il CDA provvede - autonomamente - alla distribuzione delle cariche al suo interno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il CDA, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente dovrà preventivamente essere autorizzato dal CDA. Il Presidente nei confronti degli Associati e dei terzi svolge le funzioni di Capo Console del Gruppo sacro "La Separazione - ceto orefici".

I due Vice presidenti vengono nominati dal CDA e sostituiscono il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

I Vice Presidenti, nei confronti degli Associati e dei terzi, svolgono le funzioni di Vice Capo Console del Gruppo sacro "La Separazione - ceto orefici".

A loro compete, quindi, conoscere e presiedere le riunioni organizzative degli Associati e statuire l'insieme delle attività da svolgersi in coordinamento con l'Associazione ETS.

In caso di contemporaneo impedimento sia del Presidente che di entrambi i due Vice Presidenti, le funzioni verranno assolve dal Consigliere anziano, ossia colui il quale nel corso delle ultime consultazioni elettorali ha conseguito il maggior numero di voti.

Il CDA nomina uno dei suoi membri Consigliere Tesoriere.

Il Consigliere Tesoriere coordina e cura sia l'attività contabile dell'associazione ETS che l'attività finanziaria e patrimoniale.

Il Consigliere Tesoriere nei confronti degli Associati e dei terzi svolge le funzioni di Console Tesoriere dell'Associazione ETS.

A quest'ultimo compete anche prendere parte alle riunioni organizzate dal Tesoriere dell'Unione Maestranze ETS, al fine di conoscere le esigenze contabili dell'Unione Maestranze ETS.

Il Presidente nomina, altresì, un Segretario fra i Consiglieri in carica e anch'esso ha natura elettiva.

Il Segretario coordina, organicamente, l'attività amministrativa dell'Associazione e ne cura personalmente la tenuta dell'archivio.

Il Segretario, inoltre, redige i verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 16

(Collegio dei Probiviri)

Compongono il collegio dei probiviri persone dotate di particolare autorità morale. Il collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Possono proporre la loro candidatura soggetti che abbiano raggiunto il venticinquesimo anno d'età e vengono eletti secondo le modalità e le forme previste dall'art. 13 del presente statuto. Il soggetto che presenta la maggiore età anagrafica assume le funzioni di presidente. La verifica dell'età anagrafica dovrà farsi anche quando uno dei membri effettivi venga sostituito. I membri durano in carica cinque anni. Al termine del quinquennio cessano dalla carica anche i membri supplenti, anche se nel periodo quinquennale non hanno mai prestato le funzioni di probiviri. Possono fare parte del collegio dei probiviri anche soggetti che non appartengano ad alcuna categoria degli Associati e che non facciano parte, ad alcun titolo, della categoria degli Orefici purché non siano legati ad alcun Associato da rapporto di parentela entro il secondo grado e di affinità entro il quarto grado. Il loro incarico è assolutamente gratuito. I probiviri sono investiti di poteri giudicanti, arbitrari e consultivi. In particolare:



a) hanno il potere di vigilare sull'andamento dell'associazione;

b) hanno il potere di dirimere eventuali contrasti interni;

c) hanno il potere di intervenire sulla interpretazione delle norme dello statuto;

d) hanno il potere di irrogare sanzioni disciplinari;

e) hanno il potere di esprimere pareri consultivi motivati;

f) restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo;

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito. In particolare, i componenti del Collegio devono astenersi:

dall'esprimere giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari, oralmente o per iscritto;

dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa.

Il presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione mediante convocazione per iscritto da recapitarsi in una delle forme postali aventi data certa, a

sua scelta o a mezzo posta elettronica ordinaria entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto di impulso del procedimento.

Dovranno anche essere informati i supplenti i quali, in assenza dei titolari, dovranno rendersi immediatamente senza indugio disponibili a sostituirli, allorché il giorno indicato manchi uno dei componenti effettivi.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e questo delibera a maggioranza assoluta. Qualora il giorno fissato per la riunione manchi uno dei componenti effettivi il Presidente provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza comportare l'interruzione di eventuali procedimenti in corso.

In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, questo verrà definitivamente sostituito, senza ritardo, dal primo dei supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da una persona di loro fiducia la quale assumerà il ruolo di Difensore. Quest'ultimo può anche non essere appartenente ad una delle categorie degli Associati. Il Difensore dovrà quindi depositare, innanzi il collegio dei probiviri, apposita delega.

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i



seguenti:

- a) conciliazione di controversie interne;
- b) interpretazione dello Statuto;
- c) procedimento disciplinare;
- d) parere consultivo motivato.

Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata al Collegio e alle parti interessate. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione, entro il termine di trenta (30) giorni dall'avvio, facendo ricorso ai principi generali di equità.

Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

Ove il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente e all'assemblea dei soci, che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte normative, o ad annullare o sostituire in via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.



Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati ne richiedono al Collegio dei probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce la data di inizio del procedimento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro trenta giorni dalla data di inizio del procedimento. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento. Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

Il Collegio dei Probiviri esercita anche l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati o d'ufficio. L'istanza deve contenere l'enunciazione degli addebiti specifici, l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione dei mezzi di prova.

Il collegio, a questo punto, dovrà dare avvio al procedimento disciplinare, mediante notifica, di lettera di contestazione, in una delle forme postali aventi data certa, a sua scelta, od a mezzo posta elettronica ordinaria, ai destinatari. Nella lettera di contestazione dovrà indicare



ogni contestazione di natura fattuale o documentale, le norme dello statuto violate ed ogni elemento preliminare acquisito, l'indicazione dei mezzi di prova e la data fissata per la comparizione dell'interessato. Il destinatario dovrà comparire, nel termine fissato, davanti al collegio mediante memoria difensiva nella quale dovrà, anche, indicare eventuali mezzi di prova dei quali intende avvalersi. In tale ultimo caso, il collegio individuerà una data nella quale svolgere l'assunzione di detti mezzi di prova.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre la sospensione temporanea a fini cautelari dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi direttivi. L'adozione di provvedimenti cautelari, il cui termine non può mai superare quello della data in cui viene emessa la lettera di decisione motivata, è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- b) necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o ai soci.



Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente, entro il termine perentorio di trenta giorni mediante lettera di decisione motivata. Qualora fruisca infruttuosamente tale termine l'irrogazione della sanzione sarà priva di efficacia. La lettera di decisione motivata può prevedere il proscioglimento dagli addebiti, qualora il destinatario della contestazione risulta che non abbia commesso il fatto o qualora non vi siano sufficienti prove a suo carico o qualora lo abbia commesso per motivi meritevoli di giustificazione; oppure, l'irrogazione di una delle sanzioni di cui al presente statuto. In tale ultima ipotesi la lettera di decisione motivata dovrà essere notificata al destinatario nelle forme e nei modi di cui al presente articolo e, per le sole violazioni ritenute più gravi dal Collegio, può essere anche affissa sulla bacheca della sede sociale.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Il Collegio dei probiviri, in ogni procedimento avviato, può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testimoni, disporre l'audizione personale, anche su istanza di parte. Sarà compito del Collegio, nel corso del procedimento, comunicare alle parti i termini e le modalità per acquisire i mezzi di prova indicati dalle parti.

Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei

procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove lo ritenga opportuno, può affiancare i lavori del Collegio dei probiviri ad eccezione delle ipotesi in cui il procedimento in questione lo riguardi personalmente. In ogni caso il Presidente, o il suo vicepresidente più anziano, non ha alcun diritto di intervento, scelta o decisione sui procedimenti.

Entro il termine perentorio di tre giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Collegio provvede personalmente al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri può anche essere adito in via consultiva.

Si tratta di un procedimento che può essere attivato quando, un singolo Associato oppure un organo, ravvisi l'esigenza di ascoltare un pare terzo e imparziale. Si tratta di un procedimento privo di alcuna formalità. Il parere può essere fornito anche in forma scritta e comunque non è vincolante.

ART. 17

(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci (di seguito CDS) è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Il Collegio è eletto dall'Assemblea, dura in carica per un quinquennio ed è sempre rieleggibile.

I componenti del CDS possono anche essere scelti fra gli

Associati.

I componenti del CDS non devono far parte della compagine del CDA dell'Associazione in carica ovvero di quella del CDA precedente a quello in carica.

Le sedute del CDS, regolarmente convocate dal Presidente, sono valide allorquando sono presenti tutti i componenti effettivi; salvo che, per la singola seduta, non possano essere sostituiti da uno o più dei membri supplenti, secondo l'ordine delle preferenze elettorali.

I componenti del CDS, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti allorché si raggiungano i requisiti previsti dalla legge.

Il CDS provvederà a nominare tra i suoi componenti effettivi il Presidente ed il Vice Presidente.

Le riunioni del CDS sono valide sempreché siano presenti il Presidente o il Vice Presidente e due degli altri membri effettivi o supplenti.

Se vengono meno due elementi, per dimissioni od esclusioni, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei soci entro trenta (30) giorni per la loro sostituzione.

Il Sindaco che non partecipi ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni del CDS dovrà essere



deferito al CDP perché ne dichiari la decadenza dalla carica.

Il CDS vigila sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo contabile e finanziario e sul suo concreto funzionamento.

Compito del Collegio è quello di eseguire il controllo di tutta la gestione sociale (anche al fine di verificare la legittimità della formazione delle deliberazioni adottate), eseguendo almeno ogni trimestre la verifica della cassa e della contabilità sociale.

Al Collegio dei Sindaci è attribuito, altresì, il potere di vigilanza sull'andamento dell'Associazione. In tale ultimo caso, il Collegio, ove ritenga necessario valutare l'andamento dell'Associazione, con riguardo agli aspetti amministrativi e di gestione, purché non si versi in una ipotesi suscettibile di sanzione disciplinare, può proporre apposita istanza scritta e motivata al presidente dell'associazione chiedendo l'esibizione di tutti i documenti opportuni al fine di valutare la corretta gestione dell'associazione.

Il presidente dell'Associazione, entro il termine di dieci giorni, dovrà esibire tutta la documentazione chiesta. Il collegio potrà, così, fare domande, chiedere chiarimenti e delucidazioni in merito.

Ove il collegio valuti delle irregolarità dovrà emanare un provvedimento scritto e motivato con il quale ordinare al Presidente dell'Associazione di regolarizzare la gestione



sociale entro il termine di trenta giorni. Se il Consiglio Direttivo non provvede alla regolarizzazione, il Collegio dovrà rendere conto all'Assemblea delle irregolarità evidenziate entro il termine perentorio di venti giorni.

Il CDS ha il diritto di presenziare alle riunioni del CDA ed alle assemblee, senza diritto di voto e potranno esprimere il loro parere, non vincolate, solo ove venga richiesto.

A tal fine, il CDS dovrà ricevere la formale convocazione alle predette riunioni. L'assenza di uno o più componenti del CDS alle predette riunioni sarà priva di effetti.

Il CDS, inoltre, attesta che l'eventuale bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il Collegio ha diritto di accesso a qualunque documento dell'Associazione ETS che comporti scelte o impegni aventi refluenze finanziarie.

Il Collegio, partecipando, entro il mese di Gennaio di ogni anno, alle riunioni del CDA in cui vengono predisposti il bilancio sociale e i programmi finanziari per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità dell'Associazione, ne assume carico senza l'espletamento di alcuna formalità e, entro il termine di 15 (quindici) giorni liberi precedenti la convocazione dell'Assemblea, può redigere, ove lo ritenga utile, apposita relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa.

Nel rispetto dei suddetti termini il Collegio dei Sindaci si

pronunzierà pure sulla congruità della proposta di
rideterminazione dell'entità delle quote associative, nonché
sulle proposte afferenti a modificazioni del presente
statuto, con parere non vincolante.

Il Collegio può richiedere al Presidente di convocare
l'Assemblea ove, nell'esercizio di controllo dell'azione
demandata, abbia a rilevare gravi e insanabili disfunzioni.

Per le altre osservazioni formulate nel corso delle
verifiche trimestrali e sull'azione di verifiche eseguite,
il Collegio ha l'obbligo di riferire nella relazione annuale
segnalando gli eventuali provvedimenti correttivi delle
anomalie adottate dal CDA e da ciascuno dei consiglieri di
amministrazione in relazione alle peculiari cariche
rivestite.

Se il CDS non esercita il controllo contabile e se ricorrono
i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve
nominare un Revisore legale dei conti o una Società di
revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il CDS verifica la rispondenza dei requisiti previsti dal
presente statuto in capo al soggetto che intenda candidarsi
come componente del CDA.

I Sindaci hanno l'obbligo di rassegnare le proprie
dimissioni allorché perdano, nel corso del proprio mandato,
i requisiti per l'elettorato passivo. Ove i Sindaci non
adempiano al rigoroso rispetto di tale ultima disposizione,

saranno deferiti, dal CDA, al CDP.

Il possesso dei requisiti dei candidati al CDS sarà oggetto di verifica, preliminare, dai componenti uscenti del medesimo organo collegiale.

ART. 18

(consulenti dell'Associazione)

Ferma restando la propria autonomia quale associazione facente parte degli enti del terzo settore, la presente Associazione, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi di Consulenti aventi il compito di accompagnare le attività associative, per quanto di loro competenza.

Il CDA potrà, quindi, avvalersi e nominare i seguenti consulenti:

- consulenti legali (esercenti una delle professioni legali);
- consulenti fiscali (iscritti negli appositi albi professionali);
- addetti stampa o alla comunicazione;
- consulenti informatici;
- consulenti tecnici - organizzativi;
- ed ogni altro consulente, al ricorrere delle esigenze.

ART. 19

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali



ricavi, rendite, proventi, erogazioni ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito ed incrementato:

- dalle quote già conferite dagli Associati quale fondo permanente costitutivo;
- dal fondo cassa determinato dalle contribuzioni dovute dagli associati così come determinato dal CDA;
- dalle attrezzature dell'Associazione;
- dalle dotazioni annuali del Comune;
- da eventuali contributi di Enti e privati cittadini.
- da eventuali donazioni e lasciti testamentari.

Spetta al CDA, con l'adozione di apposite delibere, determinare assegnazioni finanziarie in esecuzione delle direttive Assembleari.

Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno riportati sul bilancio dell'esercizio successivo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale è un bilancio di competenza e si compone di uno stato patrimoniale, di un conto economico e di una nota esplicativa atta a meglio chiarire ogni componente patrimoniale e ogni tipologia di risorse o interventi posti in essere.

Il bilancio sociale è predisposto dal CDA entro il mese di gennaio di ogni anno e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea il CDS può redigere, ove lo ritenga utile, la



propria relazione.

L'Associazione ETS può impegnare esclusivamente i propri interventi soltanto in presenza di risorse certe ed esigibili a breve. Le direttive generali attinenti ai programmi e piani finanziari per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità debbono contemplare il rispetto delle tradizioni con l'esclusione di tutte quelle innovazioni che siano il segno di ostentazione e sfarzo.

L'Associazione deve pubblicare i verbali assembleari, unitamente agli allegati del bilancio sociale e delle direttive generali, nel proprio sito internet e deve trasmetterli alle pubbliche amministrazioni erogatrici di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Associazione, in modo tale che venga assicurata la massima trasparenza.

L'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 22

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del CDA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del

CDA;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA, tenuto a cura dello stesso organo;
- i libri delle adunanze e delle deliberazioni del CDP e del CDS, tenuti a cura degli stessi organi;



Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi formulando apposita istanza da depositarsi a mezzo p.e.c. o mediante ogni altra modalità avente data certa, presso la segreteria della Associazione. Il CDA, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ha l'obbligo di ostendere copia degli atti richiesti, a spese dell'interessato. Nel caso di inottemperanza, l'interessato potrà adire il CDP il quale, entro 15 giorni, dovrà porre in essere quanto è di sua competenza al fine di consentire, all'interessato, di estrarre copia degli atti oggetto della richiesta.

ART. 23

(sanzioni disciplinari)

Il CDP può applicare in caso di violazioni delle norme associative, le sanzioni disciplinari.

Sono sanzioni applicabili ai soci trasgressori, secondo il principio di proporzionalità:

- a) l'ammonimento. Comporta un rimprovero scritto col quale si intima al destinatario di non ripetere più il comportamento ritenuto illegittimo;

b) la sospensione. Comporta la momentanea dispensa del socio da ogni tipo di attività, ivi compresa quella della processione dei Misteri. Il tempo di durata della dispensa è liberamente determinabile da parte dell'organo che irroga la sanzione. Tale sanzione non comporta la sospensione dell'obbligo di versare la quota associativa;



c) l'espulsione. Comporta l'estromissione del socio dalla compagine associativa. Gli effetti decorrono dal giorno stesso in cui la sanzione viene irrogata. Il socio espulso potrà essere riammesso presso l'associazione secondo le ordinarie forme e modalità di acquisto dello stato di socio.

Sono trasgressioni tipizzate dal presente statuto e soggette al procedimento disciplinare previsto dall'art. 16 del presente statuto:

d) **Mancato versamento della quota associativa.** Chiunque, pur tenuto al versamento della quota associativa, immotivatamente ometta il suddetto versamento, è sanzionato con l'ammonimento. Se tale violazione perduri per un numero di scadenze pari o superiore a due, anche non continuative, il trasgressore è punito con la sanzione dell'espulsione.

e) **Mancata partecipazione alle assemblee o riunioni sociali.** Chiunque, immotivatamente, non sia presente alle riunioni sociali o alle assemblee dei soci, è punito con la sanzione dell'ammonimento. Se tale violazione perduri per un numero di volte superiore a due consecutive è punito con la



sospensione. Se la violazione perduri per un numero di volte, cumulate alle precedenti, superiore a cinque consecutive, il trasgressore sarà espulso. In ogni caso, la gravità della trasgressione, anche a prescindere dal dato numerico, sarà discrezionalmente valutata dal consiglio direttivo.

f) **Mancata approvazione del bilancio.** La mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle attività sociali, diverse da quelle esclusivamente finalizzate alla realizzazione della Processione dei Misteri, fino all'approvazione del nuovo bilancio. Il perseverare delle inadempienze comporterà la decadenza di tutti i membri del consiglio direttivo dalla loro carica. In tale ultima ipotesi, prima di cessare dalla loro carica, devono convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio direttivo.

g) **Mancata integrazione dei componenti del collegio dei revisori.** Se il consiglio direttivo non provvede alla nomina di un nuovo componente del collegio dei revisori che sostituisca un precedente, venuto meno per decesso o dimissioni, entro il termine previsto, le attività sociali inerenti il collegio dei revisori si intendono sospese fino a tale nomina.

h) **Violazione del divieto di nuove operazioni.** Qualora gli amministratori compiano nove operazioni, una volta

cessata la vita dell'associazione, assumono la responsabilità civile personale e solidale.



i) **Conflitto di interessi. Diritto di esclusiva.** Tutti coloro i quali violino le disposizioni di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente statuto sono sanzionati con l'ammonimento, al fine di indurli a scegliere l'ente presso il quale intendono proseguire la propria attività. Ove, perseverino nella trasgressione sono sanzionati con la sospensione dal ruolo di Associato per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Nel caso in cui il socio o il collaboratore, cessato il periodo di sospensione, non abbia ancora regolarizzato la propria posizione è prevista l'espulsione. Se il trasgressore compone il consiglio direttivo è immediatamente necessario procedere ad una sua sostituzione nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto.

j) **Mancata partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo.** Se un consigliere, immotivatamente, non sia presente alle riunioni del CDA, è punito con la sanzione dell'ammonimento. Se tale violazione perduri per un numero di volte pari o superiore a tre, è prevista la sanzione dell'espulsione. La sua sostituzione dovrà avvenire con le forme e le modalità previste dall'art. 25 del presente statuto.

k) **Indebita locupletazione.** Chiunque offra, prometta o

fornisca denaro o altra utilità ad un soggetto che presti o
abbia prestato le funzioni di socio, a qualsiasi titolo, di
collaboratore o di devoto, è sanzionato con l'espulsione.
Alla medesima sanzione è soggetto colui che accetti denaro
od altra utilità, salvo che ciò non sia stato previamente
autorizzato dal CDA o dall'Assemblea ordinaria.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente
Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal
Codice civile.

F.to Bartolo Monteleone

Monteleone Mario

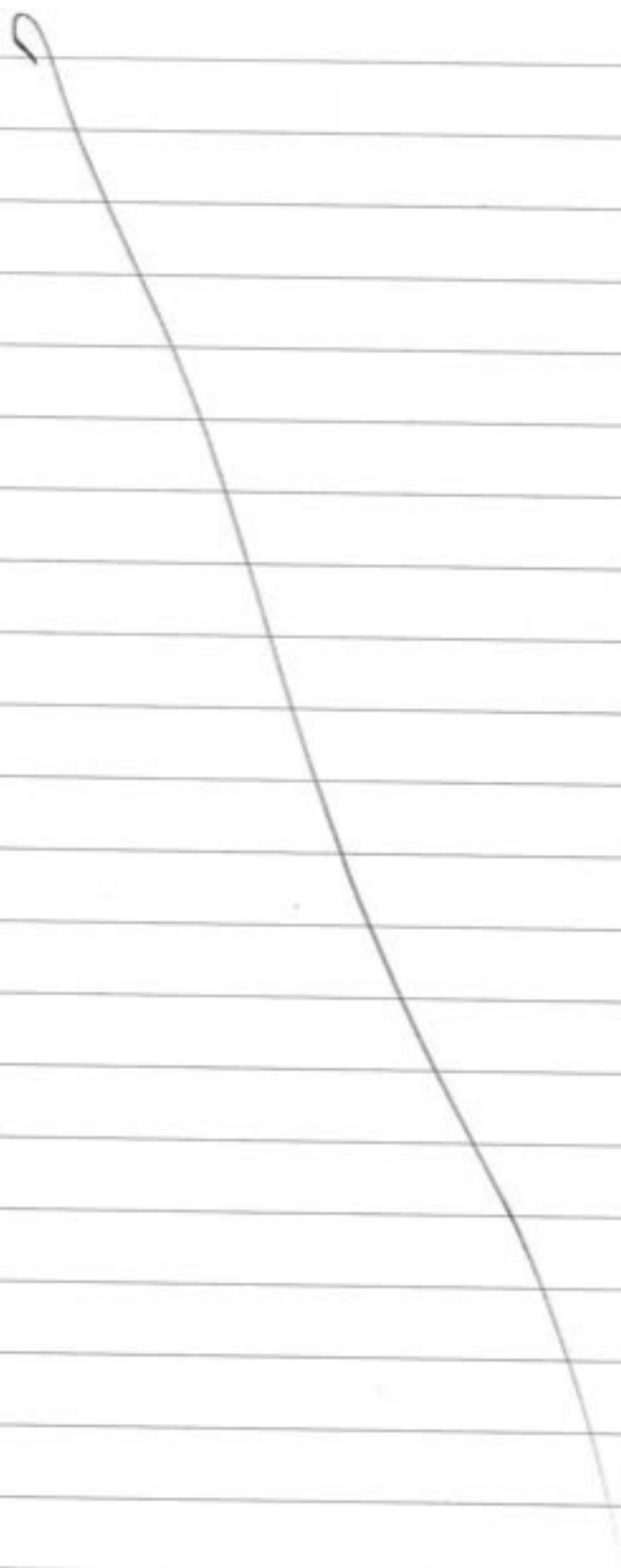
Mucaria Giuseppina

Giuseppe Imbalzano

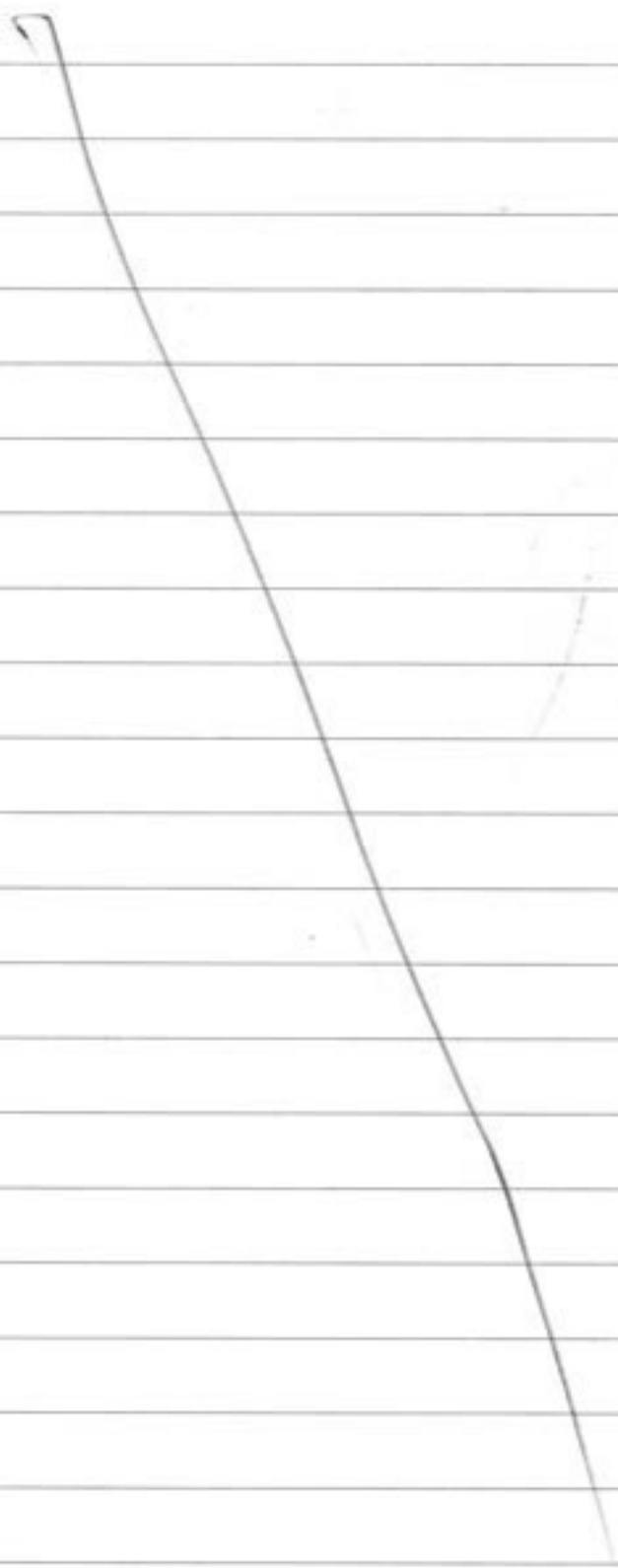
Natale Pietrafitta

Francesco Di Natale Notaio













necessarie, per rendere operative le decisioni testè adottate, producendo e richiedendo tutta la documentazione necessaria ed anche presentare tramite professionista a ciò delegato la domanda per l'iscrizione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

2 - di **confermare** per il periodo massimo di tre anni e quindi fino a tutto l'anno 2025 **il Consiglio Direttivo** nelle persone, qui comparenti, e ruoli di seguito elencati:

- MONTELEONE BARTOLO, Presidente o Capo Console;
- MONTELEONE MARIO, Vice Presidente o Vice Capo Console;
- MUCARIA GIUSEPPINA, Vice Presidente o Vice Capo Console;
- IMBALZANO GIUSEPPE, Console Tesoriere;
- PIETRAFITTA NATALE, Console Segretario.

Gli stessi nominati consoli, anche come sopra rappresentati, dichiarano di accettare gli incarichi a ciascuno conferiti e dichiarato non esistere cause di ineleggibilità o decadenza a loro carico.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati

Tutte le spese e le imposte del presente verbale sono a carico dell'Associazione la quale richiede il regime agevolativo di cui al detto D.lgs 117/2017.

Postille

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano espressamente.

Scritto

a macchina da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso in tre fogli di cui occupa otto pagine intere e dalla nona quanto fin qui e si sottoscrive alle ore diciassette (17.00).

F.to Bartolo Monteleone

Monteleone Mario

Mucaria Giuseppina

Giuseppe Imbalzano

Natale Pietrafitta

Francesco Di Natale Notaio

Certifico, io sottoscritto DOTT.FRANCESCO DI NATALE, Notaio in Trapani, la presente copia conforme al suo originale.

Consta di numero 2 (due) fogli e di numero 1 (uno) allegati.

Trapani, li

02 MAR 2023



